



COMUNE DI BASCHI
PROVINCIA DI TERNI

AVVISO IMPORTANTE

Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Applicazione dall'anno 2013.

Premesso che con art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, **lo Stato** ha stabilito l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (detto TARES), con decorrenza 1 gennaio 2013, pertanto da tale data sono soppressi tutti gli altri prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu e addizionali ex ECA), sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria ;

Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, il comma 9-bis dell'art.14 del Decreto Legge in premessa, così come modificato dalla legge n. 228/2012, prevede che **la superficie tassabile** per gli immobili a destinazione ordinaria (Categorie A, B e C) sia quella risultante in catasto rideterminata secondo i criteri dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (80% della superficie catastale lorda), mentre per gli altri immobili si fa riferimento alla superficie utile effettiva.

Il nuovo tributo si compone di una **parte fissa** e di una **parte variabile**; per gli immobili a destinazione ordinaria la parte fissa sarà rapportata alla superficie dei locali e la parte variabile al numero dei componenti il nucleo familiare (per i non residenti sarà applicato su un numero forfetario stabilito dal regolamento comunale di prossima approvazione), per gli altri immobili solamente alla superficie.

All'importo ottenuto bisogna aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali da versare alla Provincia di Terni.

Si applicherà inoltre **una maggiorazione per i servizi indivisibili** del comune (illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.), previsto dall'art. 14, comma 13, del citato D. L. 201/2011 come modificato dall'art. 10 comma 2 lett. c del D.L. 35 del 08.04.13. La maggiorazione sarà pari a euro 0,30 al metro quadro di superficie **riservata allo STATO** ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Al tributo e alla maggiorazione saranno applicate le riduzioni, agevolazione ed esclusioni eventualmente spettanti al contribuente, qualora siano previste dalla normativa e/o dal regolamento comunale.

In via transitoria, fino all'attuazione dell'allineamento con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate relativi alla superficie catastale di cui sopra, la superficie tassabile sarà quella calpestabile dei locali.

Si invitano gentilmente i contribuenti a **verificare che i dati concernenti la superficie (mq.) riportati nell'allegato avviso di pagamento per l'anno 2012 siano corretti**, rilevando che la superficie deve essere riferita a TUTTI i locali dell'abitazione, compresi i suoi accessori e le sue pertinenze; **qualora non fossero corrispondenti, è necessario comunicare tempestivamente all'ufficio tributi del comune la superficie esatta dei locali.**

Si evidenzia che, in seguito all'applicazione del comma 9-bis sopra citato, si riscontrassero delle differenze significative di superficie rispetto a quelle comunicate ovvero da quelle presenti nella bolletta per l'anno 2012 e non aggiornate dal contribuente, **si provvederà al recupero della differenza di tributo e della maggiorazione non versati, incrementati da sanzioni e interessi.**

Si invita pertanto ogni singolo Contribuente alla verifica della superficie dei locali occupati o detenuti, comunicando all'Ufficio Tributi, ENTRO IL 15 MAGGIO 2013, eventuali differenze con la superficie utile effettiva dei medesimi locali. Il modello per la denuncia sarà disponibile sul sito del Comune di Baschi www.comune.baschi.tr.it ovvero si potrà ritirare presso l'Ufficio Tributi che sarà comunque a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti.

Baschi, lì 15 Aprile 2013

Il Sindaco

Anacleto Bernardini